

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO AL LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE **PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO**

VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA NEL 2010

Il giorno 12 maggio 2010, presso la Regione Calabria, nella sede dell'Assessorato al Lavoro sita in Via Lucrezia della Valle, Catanzaro - alla presenza dell'Assessore Regionale al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali On. Francescantonio Stillitani , del Direttore Generale del Dipartimento Dr.ssa Marinella Marino e del Direttore Generale Domenico Carnevale coordinatore degli ammortizzatori sociali in deroga, si è svolto un incontro volto all'esame della situazione produttiva ed occupazionale del territorio regionale, in applicazione a quanto previsto dall'art. 2 commi 138 e seguenti della Legge n° 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria 2010) che definisce le regole per la concessione, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di ammortizzatori sociali nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali.

All'incontro partecipano in rappresentanza per il territorio Regionale dei rispettivi Enti e Associazioni di Categoria:

Per la CGIL Luigi Veraldi e Antonio Cimino

Per la CISL. Domenico Zannino e Sergio Pettitto

Per la UIL Luciano Prestia

Per la UGL Laura Lamanna

Per CONFINDUSTRIA Pierpaolo Mottola

Per Confapi Pasquale Mazzuca

Per Casartigiani Giovanni Arricò e Mario Malfara Sacchini

Per Confartigianato Valter Fonte

Per la Commissione regionale ABI della Calabria Giovanni Speranza

Per la Lega delle Cooperative Maurizio Sesti

Sono altresì presenti:

Per Italia Lavoro S.p.a. Ida Martire.

PREMESSO CHE

1) Con nota 1 dicembre 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali ha precisato che, considerato che la direttiva CIPE del 6 marzo 2009 stanzia risorse per gli ammortizzatori in deroga per il biennio 2009 – 2010, la Regione può stipulare l'accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2010;

July

A

Pag.1 di 8

1 606

A

- 2) Le parti condividono l'opportunità di estendere anche al 2010 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2009 e comunque fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ed in particolare:
- Per quanto attiene la durata dei trattamenti, in attesa di conoscere l'ammontare dell'assegnazione di risorse in favore della Regione disposta in base alla legge finanziaria statale 2010, confermare la durata massima di 12 mesi per le concessioni della mobilità e della Cig in deroga e comunque fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

- Per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga :

- a) garantire, nel rispetto della normativa nazionale che individua i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga, un sostegno al maggior numero possibile di soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2010 siano stati licenziati per ragioni oggettive o si siano dimessi per giusta causa senza poter beneficiare, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, di ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale;
- b) garantire senza soluzione di continuità, fino a dicembre 2010, il sostegno al reddito ai lavoratori già percettori della concessione e della proroga della mobilità in deroga al 31 dicembre 2009, attraverso le risorse finanziarie residue del 2009 quantificate dalla Direzione Generale dell'Inps e da quelle assegnate per il 2010 dalla Convenzione sottoscritta il 6 maggio u.s. tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da valere sul Fondo nazionale per l'occupazione 2010 e per come deliberato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 906 del 23 dicembre 2009

- Per quanto attiene alla cassa integrazione in deroga, consentirne:

- a) l'utilizzo a favore dei datori di lavoro esclusi in tutto o in parte, in base alla vigente normativa nazionale, dall'accesso agli strumenti a regime di integrazione salariale e che debbano ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, congiuntura economica;
- b) l'utilizzo a favore dei datori di lavoro di cui sopra nei limiti di una programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario che sia coerente con la specifica situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica e che consenta all'Amministrazione regionale di attivare a favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga percorsi di politica attiva, secondo un nesso causale con i Piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale degli stessi datori di lavoro;

Tutto quanto sopra premesso, al termine della riunione, dopo approfondito dibattito, le parti, nel sottolineare il perdurare delle gravi condizioni del sistema imprenditoriale calabrese e delle forti ripercussioni negative sul mantenimento dei livelli occupazionali, all'unanimità

HANNO CONCORDATO

Sulla necessità di affrontare la recessione in atto, che registra un impatto senza precedenti sul sistema economico e sociale calabrese coinvolgendo tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, attraverso interventi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali in una logica di integrazione fra politiche attive e passive del lavoro, secondo le linee operative di seguito specificate.

hio

Pag.2 di 8

1

A

A Comment of the Comm

Le tipologie di intervento previste sono:

- a) la Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente;
- b) la mobilità in droga alla normativa vigente
- c) la disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente;

Tratta mento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga

La Cig in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività, purchè abbiano completamente esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria loro effettivamente accessibili

Possono beneficiare del trattamento di cui al presente punto tutti i lavoratori subordinati (ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 2/2009), compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato, per periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale o orizzontale della durata complessivamente non superiore a 12 mesi che abbiano avuto inizio dall'1.1.2010 al 31.12.2010. Sono esclusi dal beneficio del trattamento i lavoratori con la qualifica di Dirigenti.

Il personale interessato deve essere impiegato in unità operative ubicate sul territorio della regione Calabria e deve aver maturato entro la data di inizio del periodo di Cig richiesto almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro richiedente.

La fruizione della Cig per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine.

Le domande di Cig in deroga vanno trasmesse alla Regione ed all'Inps entro il ventesimo giorno dalla data di inizio del periodo richiesto, secondo quanto disposto dall'art. 7 –ter, comma 2 della L. 33/2009. Le domande dovranno essere corredate dagli accordi conclusi (che è elemento indispensabile ai fini dell'ottenimento del trattamento) con le rispettive associazioni di categoria cui si aderisca o conferisca mandato e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale firmatari dell'accordo, dall'elenco dei lavoratori e dalle previste dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di politica attiva del lavoro.

La Regione Calabria dopo aver ricevuta la domanda ed i documenti previsti, procederà alla verifica e alla istruttoria delle istanze presentate .

La Regione Calabria procederà:

- all'autorizzazione della concessione dei trattamenti di Cig in deroga, trasmettendo in via telematica all'Inps i provvedimenti autorizzatori secondo quanto previsto in apposita Convenzione, contenente le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa;
- al respingimento: domanda presentata oltre il termine previsto, priva dell'accordo sindacale o di accordo non regolare, priva della firma dei lavoratori sospesi sulla dichiarazione di immediata disponibilità. Al momento del respingimento la Regione comunica le irregolarità riscontrate.

Tali domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione. In questo caso i termini di presentazione sono quelli della prima istanza.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, con nota n. 20 gennaio 2010 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali -, ha sottolineato pressantemente la necessita di utilizzare per la Cg in deroga il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati, anche in considerazione delle nuove disposizioni Inps volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga.

I datori di lavoro comunicano alla Regione , entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'ammontare delle ore in Cig in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese con riferimento a ciascun lavoratore ricompreso nell'accordo sindacale.

Qualora si intenda utilizzare nel periodo autorizzato, anche con riferimento ad un singolo lavoratore, un numero di ore in Cig in deroga superiore a quello risultante dalla programmazione allegata all'accordo sindacale, deve essere trasmesso alla Regione un accordo sindacale integrativo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il maggiore utilizzo di ore in Cig in deroga.

1)

Site in eight deroga.

M

Cify

Du

giorno

Ones

Pag.3 di 8

Gli accordi sindacali dovranno evidenziare:

- a) L'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alla CIGS, alla CIGO o ad entrambe in base alla vigente normativa;
- b) L'avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali degli eventuali strumenti disponibili;
- c) Che i lavoratori i quali vengono collocati in Cig non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
- d) La causale della richiesta di Cig in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi , non implicante cessazione di attività, la quale tragga origine dall'attuale complessa congiuntura economica;
- e) Le motivazioni specifiche dell'intervento di Cig in deroga richiesto, anche con riferimento alle prospettive di rientro del personale coinvolto al termine dell'intervento medesimo, con l'indicazione degli elementi tali da evidenziare la coerenza fra la causale della richiesta, il periodo i trattamento richiesto e la programmazione delle sospensioni delle riduzioni di orario;
- f) Il periodo ed il numero dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di Cig in deroga, con la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali;
- g) L'indicazione, nell'ambito del fabbisogno formativo, delle aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze dei lavoratori interessati dalle sospensioni e dalle riduzioni di orario;
- h) L'indicazione di eventuali esuberi, accompagnata da un piano di gestione dei medesimi.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere autorizzato a favore di imprese che abbiano iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria, limitatamente agli apprendisti i quali non possano beneficiare del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del Decreto Legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, o l'abbiano esaurito, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori somministrati.

L'utilizzo della cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti, per i lavoratori a domicilio e somministrati deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria richiesti dall'impresa medesima per gli altri lavoratori.

Per le sospensioni Cig in deroga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2010 l'accordo sindacale può essere siglato anche in data successiva all'inizio delle sospensioni.

In attesa di quanto si converrà nell'Accordo Istituzionale con Il Ministero del lavoro, il trattamento di cig in deroga si intende esteso massimo fino al 31 dicembre 2010.

Gli accordi sottoscritti la cui validità era stata fissata al 30 giugno 2010, s'intendono automaticamente rinnovati sino alla data dell'impresa richiedente.

E' autorizzata la concessione del trattamento di Cig in deroga per periodi iniziati dall'1.1.2010 al 31.12.2010 a favore di lavoratori di imprese che svolgono operazioni e servizi portuali e del personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cooperative del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958.

M

The state of the s

0 \$

And

Pag.4 di 8





Trattamento di Mobilità in deroga

- 1) L'intervento si applica a favore dei lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio della Regione Calabria che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa, analogamente possono essere prorogati i trattamenti concessi ai sensi dell'art.2, comma 36, dalla legge 203/08 e dall'art. 19, comma 9, del decreto -legge 185/08, convertito dalla L. 2/09 e ss.mm., nel periodo 1/1/2010 – 31/12/2010, a condizione che:
- a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
- b) abbiano presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi per giusta causa, un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortunio. Ai fini del calcolo di tale requisito si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommitenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
- 2) Il trattamento di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi:
 - a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) apprendisti, anche nell'ipotesi di recesso del datore di lavoro successivo al superamento del periodo di apprendistato, purchè il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo di cui al punto 1:
 - c) lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, in caso di cessazione del rapporto del lavoratore con l'agenzia somministratrice di lavoro nelle ipotesi di cui al punto 1;
 - d) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto do lavoro subordinato;

Sono esclusi dal beneficio del trattamento i lavoratori con la qualifica di Dirigenti.

Le domande di mobilità in deroga a cura delle aziende o delle OO.SS più rappresentative a livello nazionale firmatarie del presente accordo e vanno trasmesse alla Regione secondo la modulistica presente nel sito WWW.regione.calabria.it/calabriaformazionelavoro/ "

Le domande dovranno essere interamente compilate e corredate:

a) dall'elenco dei lavoratori (anche in formato elettronico) regolarmente sottoscritto, comprensivo del nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, data di assunzione e di licenziamento, livello e qualifica;

b)dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di politica attiva del lavoro, sottoscritte da ogni singolo lavoratore.

La Regione Calabria procederà:

- all'autorizzazione della concessione dei trattamenti di mobilità in deroga, trasmettendo in via telematica all'Inps i provvedimenti autorizzatori secondo quanto previsto in apposita Convenzione, contenente le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa e previa verifica da parte dell'Inps del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per i percettori del trattamento:
- al respingimento: domanda presentata incompleta e priva della firma dei lavoratori sulla dichiarazione di immediata disponibilità. Al momento del respingimento la regione Comunica le irregolarità riscontrate.

Tali domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione. In questo caso i termini di presentazione sono quelli della prima istanza.

Per i collaboratori a progetto ex art. 61,comma 1, del D.Lds. 276/2003, iscritti in via esclusiva, alla gestione separata dell'Inps si provvede secondo quanto previsto dall'art.2, coma 19 della legge 2/2009 e secondo il comma 130, art. 2, della Legge 23/12/2009 n. 191 (Finanziaria 2010).

Trattamento di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente;

La disoccupazione speciale in deroga è destinata a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente che non possiedono i requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità, e che ricadano nelle seguenti condizioni:

- 1) con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di almeno 90 giorni, anche non consecutivi, purchè rientranti nell'annualità antecedente la data di cessazione, risolto alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso interventi di sospensione dal lavoro previsti dalla normativa ordinaria o in deroga o misure di riduzione di personale.
- 2) Soggetti con contratto di lavoro subordinato interrotto da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o da dimissioni per giusta causa, che abbiano maturato entro la data di cessazione almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro di provenienza, anche non consecutivi.

La domanda di disoccupazione speciale in deroga deve essere presentata all'Inps entro 68 giorni dalla data di recesso dal rapporto di lavoro e dà diritto ad un'indennità equivalente a quella della disoccupazione ordinaria per un periodo massimo di 6 mesi. e, comunque, non superiore all'anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso il datore di lavoro con cui è intercorso il rapporto di lavoro cessato che ha dato origine alla richiesta di disoccupazione speciale in deroga.

Per i lavoratori che hanno maturato un anzianità superiore a 180 giorni, e meno di 365 giorni, viene riconosciuta un trattamento d'indennità di disoccupazione in deroga per un periodo massimo di 9 mesi e comunque, non superiore all'anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso il proprio datore di lavoro con cui è intercorso il rapporto di lavoro cessato che ha dato origine alla richiesta di disoccupazione speciale in deroga.

Tale indennità è incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale eventualmente spettante per il medesimo periodo, decorre dal giorno successivo del licenziamento se la domanda viene presentata entro una settimana dal licenziamento o dalla data di presentazione se viene presentata successivamente e non può andare oltre il 31 dicembre 2010, decade nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro domanda offerta di lavoro.

LA REGIONE CALABRIA:

Sulla base dell'accordo nazionale tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 si attiverà con le Istituzioni locali ed in particolare con le Amministrazioni Provinciali per il superamento dell'attuale fase di crisi attraverso l'utilizzo delle opportune azioni di formazione e di ricollocamento dei lavoratori interessati, già disposte da atti della Giunta regionale e da strumenti di politica attiva da adottare, mettendo in particolare a disposizione quota parte delle risorse stanziate a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del Por Calabria FSE 2007/2013.

A tali risorse potranno esserne aggiunte altre di fonte regionale.

A tal fine le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per valutare le azioni di politica attiva messe in atto per fronteggiare le crisi.

Le Aziende e i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga, sono obbligati a rendersi parte attiva nei processi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione Calabria

Pag.6 di 8

I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro saranno realizzati d'intesa con le parti sociali e istituzionali, anche, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, tenendo conto della programmazione regionale degli interventi e del loro adattamento alle situazioni di crisi.

La Regione è autorizzata a prestare il proprio assenso a procedure promosse dal Ministro del Lavoro e relative alla concessione o alla proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga o mobilità in deroga a favore di lavoratori dipendenti da imprese che abbiano unità locali site in diverse Regioni, fra le quali la Calabria, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori coinvolti nella medesima procedura relativamente al periodo di fruizione dell'ammortizzatore, fino ad un massimo di 12 mesi.

Restano di competenza ministeriale anche le vertenze di imprese che assumano una particolare rilevanza nel contesto socio-economico regionale per la loro dimensione produttiva ed occupazionale.

Per tutte le istanze che conterranno una scadenza temporale di interventi superiore al 31 dicembre 2010, sarà autorizzata l'erogazione della spesa sino al 31 dicembre 2010.

Fanno capo alla Regione Calabria le linee di attività riguardanti la ricezione delle istanze, l'istruttoria delle stesse, l'emanazione dei provvedimenti di accoglimento/diniego e tutte le conseguenti comunicazioni alla Ditta, all'Inps Regionale, alle Amministrazioni Provinciali, ai Centri per l'impiego al fine dell'erogazione delle politiche attive.

L'efficacia della presente intesa è subordinata alla conferma della stessa in sede di accordo governativo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Tutti i trattamenti di cui al presente accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse che il Ministero del Lavoro renderà disponibili per l'anno 2010.

La Regione provvederà a notificare il presente accordo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Il presente accordo sarà modificato o integrato, dalle parti firmatarie, sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarlo ad innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire nella materia degli ammortizzatori sociali in deroga.

MONITORAGGIO

La Regione Calabria, tramite l'assistenza di Italia Lavoro S.p.a., potrà monitorare costantemente le Situazioni di crisi aziendali ed occupazionali e potrà, di volta in volta, anche attraverso azioni di concertazione con le parti sociali, adottare provvedimenti di politiche attive del lavoro e della formazione idonei e mirati alle diverse esigenze e alle singole specificità che dovessero emergere sia a livello settoriale che territoriale e/o aziendale. In tal senso risulterà essenziale individuare in maniera puntuale il reale bacino di tutti i soggetti potenzialmente fruitori degli ammortizzatori sociali in deroga; Italia lavoro S.p.a, nella qualità di agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, fa presente che per la realizzazione di un monitoraggio costante e analitico, risulterà necessario che:

1) L'Azienda (ovvero in caso di mobilità o in presenza di realtà interessate da procedure concorsuali, il soggetto delegato per legge) si impegna ad individuare un referente che comunicherà alla Regione Calabria ed Italia Lavoro, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico - professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs/Mobilità, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberi, utilizzando a tal fine gli strumenti in formato elettronico che Italia Lavoro metterà a disposizione per tali scopi. Italia Lavoro si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di:



- (avviare e/o proseguire le attività di assistenza tecnica finalizzate alla ricollocazione dei lavoratori interessati dal presente accordo e già inseriti nell' Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego
- proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali finalizzate al costante monitoraggio della spesa.